



## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 08 del Registro - Seduta del giorno 19.05.2021

**OGGETTO: Approvazione tariffe per il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale – Legge 27 Dicembre 2019 n. 16 – Decorrenza 1 Gennaio 2021.**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 16,30, in JOPPOLO GIANCAXIO, a seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell' O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MUSSO NICOLETTA, MARIA, STEFANIA (Presidente del Consiglio)	X	
SPECCHI DANIELE (Consigliere)	X	
CAMILLERI ANGELA (Consigliere)	X	
SACCO WALTER (Consigliere)		X
PORTELLA KATIA (Consigliere)		X
FLORIDDIA ROSALIA (Consigliere)	X	
CACCIATORE GIACOMO (Consigliere)		X
ABISSI CALOGERO (Consigliere)		X
CACCIATORE MARIANGELA (Consigliere)	X	
GIGLIONE GIUSEPPE ANTONINO (Consigliere)	X	

Assume la presidenza la Sig.ra Musso Nicoletta Maria Stefania, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di n° 06 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a temine dell'art.30 della L.R. n° 9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Floriddia, Specchi e Giglione

Si da atto della presenza del Sindaco Angelo Giuseppe Portella

A questo punto, il Presidente dà lettura della proposta all'O.d.G. avente ad oggetto: **"Approvazione tariffe per il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale – Legge 27 Dicembre 2019 n. 16 – Decorrenza 1 Gennaio 2021"**.

- Ultimata la lettura il **Presidente**, invita i Consiglieri ad intervenire;

Prende la parola il **Segretario Dott.ssa Vella**: *"Prima di mettere ai voti la proposta, verbalizzo la richiesta avanzata poco fa dal Consigliere Giglione, cioè sostituire nella tabella parte VI, il termine "distributori di tabacchi" con il termine più generico "distributori automatici"*.

Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Burgio, esprime parere di regolarità tecnica.

La proposta viene posta ai voti

Con voti n° 06 favorevoli ((Musso, Floriddia, Camilleri, Specchi, Cacciatore Mariangela, Giglione Giuseppe A. ) n° 0 contrari e n° 0 astenuti , **la proposta di modifica viene approvata all'unanimità.**

Considerato che nessun Consigliere prende la parola, il Presidente pone ai voti la proposta all'ordine del giorno, così come modificata.

- Consiglieri presenti e votanti n.06

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n° 04 favorevoli ((Musso, Floriddia, Camilleri, Specchi, ) n° 0 contrari e n° 2 astenuti (Cacciatore Mariangela, Giglione Giuseppe A.), espressi in forma palese

### **D E L I B E R A**

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta, così come emendata, presentata dal Responsabile del Settore Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione tariffe per il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale – Legge 27 Dicembre 2019 n. 16 – Decorrenza 1 Gennaio 2021"**, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.



**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**PROPOSTA DA: SERVIZIO FINANZIARIO: Dott.ssa Concetta Burgio**  
**PARERE REGOLARITA' TECNICA: Dott.ssa Concetta Burgio**  
**PARERE REGOLARITA' CONTABILE: Dott.ssa Concetta Burgio**

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N 160 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021</b>
----------------	--

**Premesso che:**

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 04/11/2013 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche.

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 e n. 66 del 04/11/2013 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO che il Comune di Joppolo non ha intenzione di aumentare le tariffe dei tributi che sono sostituiti dal canone tranne che per le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni le quali essendo vecchie e non aggiornate da tantissimi anni necessitano di essere aggiornate al periodo vigente

CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 4, del decreto -legge 22 marzo 2021, n.41 recante " Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, ha disposto che " per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000: n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.

#### PROPONE

#### Al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale anno 2021 confermando per quanto concerne l'occupazione del suolo pubblico le tariffe in vigore nell'anno 2020 , vedi prospetto A , mentre per quanto concernè la tassa sull'imposta della pubblicità e pubbliche affissioni di aggiornarle come da allegato prospetto B applicando le tariffe standard annuali e giornaliere come dai commi 826 e 827 dell'art. 1 legge 160 del 27/12/2019
- 3) Di definire per l'anno 2021 le seguenti modalità di versamento :
  - a) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e sul c/c intestato all'ente impositore
  - b) Il pagamento relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare ,l'importo dovuto deve essere corrisposto su c/c intestato all'ente impositore in una unica soluzione, per il canone annuale, qualora l'importo e' superiore a euro 1.500, puo' essere corrisposto in n° 3 rate quadrimestrali aventi scadenza 31

marzo, 30 giugno e 30 settembre, il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c) Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 1.000,00.

#### Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 75.

2. Nel caso di concessioni «ricorrenti», cioè rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui ai commi 4 e comma 5 del precedente articolo.


#### Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.

#### Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL PROPRIO  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

\*\*\*\*\*

**P A R E R I**

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria

**SULLA DELIBERA**

Presentata da: **RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Dott.ssa Concetta Burgio**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- LEGGE 27 DICEMBRE  
2019 N. 160 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

**SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**



**Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)**

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**  
Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91;

Li .....



**Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)**

# TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di classe V<sup>a</sup>

## PARTE I - Occupazioni permanenti o temporanee .

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee ;
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione ;
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

## PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa :

N.O.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	Tariffa 1 <sup>a</sup> Categoria	Tariffa 2 <sup>a</sup> Categoria
1	Occupazione ordinaria del suolo per mq. E	25,00	17,50
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - Riduzione 1/3 per mq. E	16,67	11,67
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - Riduzione obbligatoria al 30 % per mq E	7,50	5,25
4	<b>PASSI CARRABILI :</b>		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata Riduzione obbligatoria al 50% - per mq. E	12,50	8,75
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - Riduzione al 50 % per mq E.	12,50	8,75
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - Superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - Oltre mq.9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 %; Riduzione obbligatoria del 50 % per mq. E	12,50	8,75
4.4	Passi costruiti dal comune e che risultano non utilizzabili dal proprietario - Riduzione al 10 % per mq. E	2,50	1,75
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - Riduzione al 30 % per mq. E	7,50	5,25
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. E	25,00	17,50

### PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n.4 della parte I, in rapporto alla durata delle occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal comune.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa: della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	Tariffa 1 <sup>a</sup> Categoria	Tariffa 2 <sup>a</sup> Categori a
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. E	0,95	0,67
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - Riduzione di 1/3. per mq. E	0,63	0,44
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30 %. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. E	0,29	0,20
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Aumento del 50 % per mq. E	1,43	1,00
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - Riduzione del 50% per mq. E	0,475	0,33
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Riduzione dell'80 % per mq. E	0,19	0,13
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune - Aumento del 20 % per mq. E	1,14	0,80
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - Riduzione del 30 % per mq. E	0,67	0,47
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - Riduzione della tariffa ordinaria dell'80 % per mq. E	0,19	0,13
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) per mq. E	0,475	0,33



#### PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 del Lgs. n. 507/93, modificato dal D. Lgs. n. 566/93.

2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri di seguito indicate.

3. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi :

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	Tariffa 1^ Categoria	Tariffa 2^ Categori a
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km. lineare o frazione	220,00	154,00
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: Tassa dovuta nella misura complessiva	esente	=
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km. lineari tassa annua	103,29	72,30
"	Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	120,00	84,00

4. Per la costruzione a cura del comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 % delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

## PART E V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo le seguenti tariffe:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	Tariffa 1^ Cat.	Tariffa 2^ Cat.
a	Centro abitato.....	46,48	32,54
b	Zona limitrofa.....	38,73	27,11
c	Sobborghi e zone periferiche.....	23,24	16,27
d	Frazioni.....	7,75	5,43

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di *un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri*.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto ( 1/5 ) per ogni 1.000 litri o frazione 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

## PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti e massimi :

Località dove sono situati gli impianti – Tariffa 1° Cat. Tariffa 2° Cat.

a Centro abitato .....	euro 15,49	euro 10,84
b Zona limitrofa .....	euro 11,36	euro 7,95
c Frazioni, sobborghi, zone periferiche	euro 7,75	euro 5,43



IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Concetta Burgio

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

\*\*\*\*\*

## CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

### TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019	Tariffa standard ANNUALE a MQ	Tariffa standard GIORNALIERA a MQ
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160/2019	Tariffa AD UTENZA	Minimo
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €	800,00 €

### TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

#### TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa a MQ	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ	11,40€	0,38
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =<5,5 MQ	13,80€	0,46
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =<8,5 MQ	17,10€	0,57
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ	22,80€	0,76
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ	22,80€	0,76
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =<5,5 MQ	27,30€	0,91
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ	34,20€	1,14
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ	45,60€	1,52
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' pubblicità annuale proprio conto, con portata > a kg. 3000	78,00€	2,60
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' pubblicità annuale proprio conto, con portata < a kg. 3000	54,00€	1,80
ALTRI VEICOLI pubblicità annuale proprio conto	30,00€	1,00
VEICOLI CON RIMORCHIO		

AEROMOBILI	54,00 €	1,80
PALLONI FRENATI	27,00 €	0,90
PANNELLO LUMINOSO MESS. VAR. =< 1 MQ	33,30 €	1,11
PANNELLO LUMINOSO MESS. VAR. > 1 MQ	43,20 €	1,44

<b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa a MQ</b>	<b>Coefficiente</b>
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ	0,04€	0,07
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =<5,5 MQ	0,05 €	0,08
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =<8,5 MQ	0,06 €	0,10
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ	0,08 €	0,13
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ	0,08 €	0,13
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =<5,5 MQ	0,10 €	0,17
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ	0,12 €	0,20
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ	0,16 €	0,27
DISTRIBUZIONE VOLANTINI – a giorno a persona	2,22 €	3,70
STRISCIONI TRASVERSALI STRADE O PIAZZE – a giorno per ogni metro quadro (minimo 15 giorni)	0,90 €	1,50
PUBBLICITA' SONORA– a giorno a punto di diffusione	6,60 €	11,00
PROIEZIONI LUMINOSE – a giorno fino al 30° giorno	2,22 €	3,70
PROIEZIONI LUMINOSE – oltre il 30° giorno	1,11 €	1,85
PANNELLO LUMINOSO MESS. VAR. =< 1 MQ	0,10 €	0,17
PANNELLO LUMINOSO MESS. VAR. > 1 MQ	0,13 €	0,22

<b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AFFISSIONI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa a unità</b>	<b>Coefficiente</b>
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio – fino a 10 gg di esposizione	1,00 €	1,66
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio – da 11 a 20 gg di esposizione	1,30 €	2,17
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio – oltre i 20 gg di esposizione	1,60 €	2,68
AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – fino a 10 gg di esposizione	1,50 €	2,50
AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – da 11 a 20 gg di esposizione	1,95 €	3,25
AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – oltre i 20 gg di esposizione	2,40€	4,00
MAGGIORAZIONE PER N. FOGLI < 50	+ 50%	
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	+10% - MINIMO 25,00	

## TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000
Descrizione	Tariffa AD UTENZA	Minimo
occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160/2019	1,50 €	800,00 €

*Enel,  
82prese*

*GAS.  
T.H.*

Alle tariffe si applicano le riduzioni approvate con il regolamento comunale in materia.



**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Concetta Burgio**

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**Parere del Revisore Unico**

**Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione avente ad oggetto la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto "Approvazione Tariffe per il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Legge 160/2019 05.02.2021 decorrenza 01.01.2021**

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di aprile, il sottoscritto Dott. Massimiliano Rosa, Revisore Unico del Comune di Joppolo Giancaxio (AG),

**PREMESSO CHE**

- in data 28 aprile 2021 ho ricevuto, a mezzo PEC da parte dell'ufficio segreteria, la proposta di delibera di cui all'oggetto, con richiesta parere da parte del Responsabile Servizi Finanziari

**PRESO ATTO**

- che l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini*

di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, comma 847: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.

#### **PREMESSO CHE**

- Nel bilancio di previsione 2021-2023, non dovranno più esserci le entrate relative alle seguenti risorse: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;



- Le risorse relative a queste microentrate dovranno confluire in un unico capitolo la cui misura dovrà assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sono sostituiti da tale canone, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

### CONSIDERATO CHE

- Tra le funzioni assegnate all'organo di revisione, l'articolo 239 del TUEL, comma 1), lettera b), punto 7) ha prescritto l'obbligo del parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali;
- Allegati alla presente proposta di parere sono presenti il Regolamento, l'allegato A – Tariffa della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche composto da n. 6 parti, l'Allegato B – Tariffe standard canone unico;
- Dal punto di vista delle verifiche compiute nell'analisi di tale documento esso rispetta:
  - 1) **Il principio della coerenza**, in quanto si riscontra che l'Ente non ha allargato la propria autonomia regolamentare andando a modificare aspetti della normativa per i quali la legge ha previsto una esplicita riserva (rispettando i commi 821 ed 837 della Legge di Bilancio 2020);
  - 2) **I principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza**, in quanto sono stati analizzati i punti relativi alla disciplina e modalità delle dichiarazioni, esenzioni o riduzioni, individuazione tipologie e superfici, all'applicazione delle sanzioni.

### ESAMINATI

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto del presente parere;
- il nuovo regolamento per l'applicazione del canone unico e gli allegati A e B.

#### **VISTI**

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Il D.LGS. 118/2011;
- Il Parere di regolarità tecnica del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgo
- Il Parere di regolarità contabile del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgo

#### **ESPRIME**

Parere favorevole alla proposta di delibera esaminata.

#### **RACCOMANDA**

L'Ente a predisporre il piano delle tariffe del canone nel Rispetto del Regolamento approvato

**Lì, 29 aprile 2021**

**Il Revisore Unico**

**Dott. Massimiliano Rosa\***

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to Musso Nicoletta, Maria, Stefania

**Il Consigliere anziano**

F.to Camilleri Angela

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Mercedes Vella

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

— che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

*Dalla residenza comunale, li.....*

timbro

**Il responsabile del servizio**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44), per quindici giorni consecutivi:

dal..... al.....

☐ è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione perché dichiara immediatamente esecutiva (*art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*)

*Dalla residenza comunale, li.....*

**Il Segretario comunale**

\_\_\_\_\_

ORIGINALE AGLI ATTI